



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 254/14/CONS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI
CONCENTRAZIONE CONCERNENTE L'ACQUISIZIONE DA PARTE
DELLA SOCIETÀ ELEMEDIA S.P.A. DI UN RAMO D'AZIENDA
COSTITUITO DA UN IMPIANTO DI RADIODIFFUSIONE SONORA E
DALLA RELATIVA FREQUENZA (101,400 MHz) DI PROPRIETÀ DELLA
SOCIETÀ CEFALÙ RADIO MADONIE S.A.S. DI ARDUINO ANGELO**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante *“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante *“Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la legge 27 febbraio 2014 n. 15, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, come convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e come modificato dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, recante *“Disposizioni per l’adempimento di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2008”;

VISTO il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, recante “*Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo*”;

VISTA la delibera n. 646/06/CONS del 9 novembre 2006, recante “*Approvazione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell'attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 114/14/CONS del 13 marzo 2014, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l'anno 2012*;

VISTA la comunicazione ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico e dell'articolo 4 del Regolamento allegato alla delibera n. 646/06/CONS, pervenuta con nota della società Elemedia S.p.a. assunta al protocollo dell'Autorità n. 14804 del 31 marzo 2014 inerente l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione, da parte della medesima società Elemedia, di un ramo d'azienda di proprietà della società Cefalù Radio Madonie S.a.s. di Arduino Angelo, costituito da un impianto di radiodiffusione sonora, e della relativa frequenza, ubicato nel Comune di Cefalù, Contrada Carbonara, operante sulla frequenza di 101,400 MHz;

VISTA la comunicazione della società Cefalù Radio Madonie S.a.s. di Arduino Angelo, pervenuta con nota assunta al protocollo dell'Autorità n. 14736 del 31 marzo 2014 inerente la medesima operazione di concentrazione;

VISTA la nota della società Elemedia S.p.a. assunta al protocollo dell'Autorità n.18163 del 17 aprile 2014 con la quale è stata trasmessa copia del contratto di cessione di ramo d'azienda radiofonica (Comune di Cefalù -Contrada Carbonara) del 10 marzo 2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 1, il 17 marzo 2014 al n.6506 serie 1T;

VISTI altresì gli atti trasmessi dalla società con cui si dichiara che le parti societarie coinvolte risultano aver conseguito, a livello nazionale, un fatturato pari a circa *omissis* euro e pertanto l'operazione in esame risulta superare la soglia relativa al fatturato realizzato a livello nazionale per l'insieme delle imprese interessate prevista dall'articolo 4, comma 1, del *Regolamento*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del Testo unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo 43;
2. Elemedia S.p.A. (di seguito Elemedia) è una società esercente l'attività di radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale attraverso le emittenti "Radio DeeJay", "Radio Capital" e "m2o". Elemedia è altresì proprietaria dei siti internet relativi alle emittenti radiofoniche citate ed esercita attività internet con offerta di contenuti *broadcasting*, radio e video, *web solutions* e servizi alle aziende. Elemedia è controllata interamente dal Gruppo Editoriale L'Espresso, attivo nei mercati dell'editoria e dell'informazione, controllato al 53,8% dalla società Compagnie Industriali Riunite (CIR), facente capo ad una persona fisica. Elemedia esercita direttamente attività nel Sistema Integrato delle Comunicazioni ed è iscritta al Registro degli operatori di comunicazione con il n. 880;
3. Cefalù Radio Madonie S.a.s. di Arduino Angelo (di seguito Cefalù Radio Madonie S.a.s.) è titolare dell'impresa radiofonica operante in virtù di concessione per l'esercizio di radiodiffusione sonora a carattere commerciale denominata "CRM – Happy Radio". Il capitale sociale di Cefalù Radio Madonie S.a.s. è ripartito tra quattro persone fisiche. Cefalù Radio Madonie S.a.s., avente codice fiscale n. 03888720822, dichiara di operare nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) e di essere iscritta al Registro degli operatori di comunicazione con il n.4348;
4. l'operazione in esame - come da contratto di cessione di ramo d'azienda radiofonica del 10 marzo 2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 1, il 17 marzo 2014 al n.6506 serie 1T - consiste nell'acquisizione, da parte di Elemedia, di un ramo d'azienda di proprietà di Cefalù Radio Madonie S.a.s. costituito da un impianto di radiodiffusione sonora, e della relativa frequenza, ubicato nel Comune di Cefalù, Contrada Carbonara, operante sulla frequenza di 101,400 MHz. L'operazione è finalizzata ad incrementare ed ottimizzare la rete di diffusione di Radio DeeJay sul territorio nazionale;
5. per quanto riguarda il rispetto dei limiti relativi al numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti, si evidenzia che l'operazione in esame non rileva ai fini del rispetto dei limiti anticoncentrativi previsti dall'articolo 43, comma 7 del Testo Unico in quanto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

non comporta l'acquisizione da parte delle parti coinvolte di controllo diretto o indiretto su ulteriori programmi radiofonici;

6. passando alla valutazione del rispetto dei commi 9, 10 e 11 dell'articolo 43, si rileva che Elemedia dichiara di aver conseguito nel Sistema Integrato delle Comunicazioni, nell'anno 2012, ricavi complessivamente pari a circa *omissis* euro. Il Gruppo Editoriale L'Espresso, controllante Elemedia ha conseguito nel 2012, nel Sistema Integrato delle Comunicazioni, ricavi complessivamente pari al *omissis* del SIC, come comprovato dalla Delibera n. 114/14/CONS del 13 marzo 2014 e relativo allegato A. Considerata inoltre la presenza di numerosi e qualificati concorrenti nel settore della radiodiffusione sonora, e che l'impianto oggetto di acquisizione da parte di Elemedia, risulta destinato a potenziare la diffusione del segnale radiofonico di "Radio DeeJay" lasciando la percentuale di copertura della popolazione sostanzialmente immutata, l'acquisizione in esame determinerà un aumento del fatturato non quantificabile, ma limitato. L'operazione non è, dunque, idonea a consentire che Elemedia, o la controllante Gruppo Editoriale L'Espresso, conseguano ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del Sistema Integrato delle Comunicazioni, così come definiti dall'Autorità nella delibera n.114/14/CONS del 13 marzo 2014;
7. le società partecipanti dichiarano inoltre di non conseguire ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% dei ricavi complessivi in quel settore;
8. si rileva, infine che l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani e che comunque l'acquirente, sulla base della delibera dell'Autorità n. 114/14/CONS del 13 marzo 2014, non ha conseguito ricavi superiori all'8% del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni nell'anno 2012. L'operazione pertanto non confligge con le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo unico;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 5 della delibera n. 646/06/CONS del 9 novembre 2006, alle condizioni e nei termini di cui in premessa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 28 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani